



**PIER LUIGI GIANNACHI**

*Dott. Commercialista*

*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)

Via Indipendenza, 28

73024 Maglie (LE)

Tel. 0836 320026

Cell. 368 574236

E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)

[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

## **Circolare N. 15/2020**

### ***I nuovi termini dell'azione accertatrice***

Tra le numerose misure atte a fronteggiare la fase emergenziale è stata prevista anche la proroga dei termini della notifica degli avvisi di accertamento, ex art. 157, c. 1°, del D.L. 34/2020, modificato *dalla Legge di conversione del 17/07/2020 n. 77, in vigore dal 19/07/2020, "...sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi"*.

Con detta novella normativa è stata disposta, *solo per gli anni 2014 e 2015, la "scissione" tra la data di emissione entro il 31/12/2020 (della quale il contribuente avrà certezza con apposita annotazione telematica e immodificabile, come disposto dal 5°, citato art. 157\*) e quella di notifica al contribuente, che dovrà avvenire dal 01/01/2021 al 31/12/2021.*

<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Anno presentazione dichiarazione</b>	<b>termine di emissione dell'atto</b>	<b>termine di notifica dell'atto</b>
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>SCADUTO</b>	<b>SCADUTO</b>
<b>2014</b>	<b>Omessa</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/21</b>
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/21</b>

**\*5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.**

## **PER GLI ANNI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**

La Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208 /2015) ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti. (art. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73) ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto di dette modifiche, con riferimento agli avvisi relativi ai **periodi d'imposta dal 2016 in avanti** i nuovi termini di accertamento sono stati fissati:

- al 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello di **presentazione** della dichiarazione (prima era il quarto anno),
- al 31 dicembre del **settimo anno** successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata (prima era il quinto anno).

Periodo d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	Termine accertamento	Termine in caso di dichiarazione omessa
<b>2015</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>31/12/21</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>31/12/22 (31/12/21)*</b>	<b>31/12/24</b>
<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>31/12/23 (31/12/22)*</b>	<b>31/12/25</b>
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>31/12/24 (31/12/23)*</b>	<b>31/12/26</b>
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>31/12/25 (31/12/24)*</b>	<b>31/12/27</b>

**\*REGIME PREMIALE**

A completamento si evidenzia il particolare regime premiale per favorire la trasparenza, ex Art. 10, D.L. 06/12/2011, nel testo in vigore dal 22/10/2015, che prevede nella l. e) la riduzione di un anno dei termini di decadenza (per l'attività di accertamento per determinati soggetti indicati nel 1° c. e qualora ricorrano le condizioni di cui al c. 2°).

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 5 dicembre 2020

Pier Luigi Giannachi